

# UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE

LESA via Portici 2 – C.F. 90009820037



## UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO BASSO LAGO MAGGIORE

--oo0oo--



R.C.D. n. 595 /A -----

Concessione demaniale n. D/O/ 549 del 31/03/2022 (PR 22/D.D.)-----

### CONCESSIONE DEMANIALE

#### DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO DELLO STATO

(D.Lgs. 112/98 – L.R. 2/2008 e s.m.i. – Regolamento Regionale n.13/R del 28/07/2009)

Concessione demaniale ordinaria di beni del demanio lacuale dello Stato del lago Maggiore nel Comune di **DORMELLETO**, alla ditta **CAMPEGGIO LAGO AZZURRO DI VESPO EDVIGE E ROSINA CLAUDIO SNC** tipologia di concessione: **AREE A TERRA RICONDUCEBILI AD ATTIVITA' AVENTI FINI DI LUCRO** (art. 10 comma 1 lettera bb) R.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.) – **attività d'uso: RICREATIVE E TURISTICHE.** -

#### IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO

- richiamata la Convenzione n. 586 del 30.12.2021 per la Gestione Associata delle funzioni conferite in materia di navigazione interna e demanio idrico della navigazione interna della Regione Piemonte, sottoscritta tra l'Unione di Comuni Collinari del Vergante ed i comuni di Castelletto Sopra Ticino, Dormelletto e Arona; -----

Premesso che: -----

- il **CAMPEGGIO LAGO AZZURRO DI VESPO EDVIGE E ROSINA**

UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE BELGIRATE - LESA - MEINA  
GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO BASSO LAGO MAGGIORE  
Sede Legale LESA via Portici n. 2 - [info@demaniobassolagomaggiore.it](mailto:info@demaniobassolagomaggiore.it)

CLAUDIO S.N.C. con sede in Dormelletto (NO) Via E. Fermi n. 2, P.IVA 01785060037, era titolare della Concessione Demaniale rilasciata dall'Unione di Comuni Collinari del Vergante in data 25.06.2013, per l'occupazione di spazi appartenenti al Demanio della Navigazione Interna del Lago Maggiore sul territorio del Comune di Dormelletto, foglio 2 mappale 74, ad uso "aree a terra riconducibili ad attività aventi fini di lucro"; -----

- che ai sensi dell'art. 1) della predetta concessione demaniale, la scadenza della stessa era fissata al 31.12.2021; -----

- che in data 18.04.2021 (Prot. n. 3209), la Sig.ra VESPO EDVIGE nella sua qualità di legale rappresentante del CAMPEGGIO LAGO AZZURRO DI VESPO EDVIGE E ROSINA CLAUDIO S.N.C. , ha presentato istanza di rinnovo, ovvero di rilascio di nuova concessione demaniale, per l'occupazione di beni/spazi appartenenti al Demanio Pubblico dello Stato ed in particolare del Demanio della Navigazione Interna del Lago Maggiore, come i beni già oggetto della concessione scaduta: -----

- ai sensi dell'art. 28 del Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i. <<la domanda di rinnovo...è presentata dal beneficiario della concessione, con le procedure di cui all'articolo 22, all'autorità demaniale preposta almeno 180 giorni prima della scadenza; qualora il contenuto della richiesta rimanga invariato, conservando le caratteristiche originali, il richiedente deve comunque dichiarare nelle forme di legge che non è intervenuta alcuna modificazione dello stato dei luoghi rispetto a quanto concordato, conservando l'attività d'uso e la tipologia di occupazione a suo tempo prevista e deve allegare la documentazione grafica posta ad individuazione del bene demaniale e dei diritti>>;-----



- la legge Regione Piemonte n. 2/2008 e s.m.i. ha disciplinato la navigazione interna, il demanio della navigazione interna e conferito funzioni agli Enti Locali, rimettendo alla Giunta Regionale la regolamentazione del procedimento per il rilascio delle concessioni dei beni del demanio idrico (fluviale e lacuale) per finalità pubbliche, turistiche, ricreative, sportive e commerciali (art. 4, comma 1, lettera j). In tal senso, il Regolamento n. 13 del 28.07.2009 nel disciplinare le procedure per il rilascio della concessione demaniale ha delineato un procedimento, ad istanza di parte, alla quale deve essere data pubblicità mediante affissione, per 15 giorni, all'albo pretorio del Comune ove è situato il bene interessato dalla richiesta, consentendo la presentazione di nuove domande concorrenti, nonché di opposizioni e osservazioni, disponendo, nei casi di domande concorrenti, che prevedano un analogo uso dei beni demaniali, il ricorso all'evidenza pubblica (art. 22);-----

- la Regione Piemonte – Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura – Settore Attività Legislative e per la Qualità delle Normazioni – con proprio parere reso con nota 30.09.2014 protocollo n 10222/DB0302 all'oggetto "Proroga delle concessioni demaniali: applicabilità dell'articolo 1, comma 18 del D.L. 194/2009 e s.m.i. ai beni del Demanio della navigazione piemontese. Risposta alla richiesta di parere Vs. protocollo 3930/DB1205", ha esplicitato che: -----

- 1) la previsione di una pubblicità e dunque di un confronto comparativo, risponde all'esigenza di gara pubblica; -----
- 2) l'apertura al mercato in base alle disposizioni comunitarie, ovviamente, è garantita anche in casi di rinnovo in quanto questo è comunque assimilabile a una nuova concessione ed è pertanto soggetto ai dettami comunitari; --
- 3) la disciplina regionale sembra essere in linea con il dettato comunitario che

richiede comunque la pubblicità e la comparazione delle offerte nonché l'assenza di favoritismi per il Concessionario uscente; -----

- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 476 del 23.09.2021 si stabiliva ai sensi degli art. 22 e 28 del Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i., di dare ampia pubblicità nelle forme di legge alla procedura di rinnovo; -----

- visto il nulla osta ai soli "fini idraulici" rilasciato con determinazione Dirigenziale n. 1584 del 21.06.2011 – Codice Direzione DB1400 – Codice Settore DB1411 – Legislatura 9 – Anno 2011, del Responsabile del Settore della Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche – Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico di Novara; -----

- visto il parere favorevole all'occupazione in oggetto rilasciato dall'Ente di Gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore con determinazione dirigenziale n. 169 del 25.07.2012; -----

- richiamata la determinazione n. 78 del 07.03.2022, con la quale, esperita l'istruttoria di rito, si provvedeva all'assegnazione dei beni sopra descritti in favore del CAMPEGGIO LAGO AZZURRO DI VESPO EDVIGE E ROSINA CLAUDIO S.N.C.; -----

- visto il Codice della navigazione, R.D. 30.03.1942 n. 327; -----

- visto il "Regolamento per la navigazione interna", D.P.R. 28.06.1949 n. 631;

- vista la L.R. n. 2/2008 e s.m.i.; -----

- richiamato il Regolamento per la gestione delle funzioni conferite alla Gestione Associata e le modalità operative per l'esercizio delle stesse, approvato con deliberazione n. 3 del 23.02.2011 dalla Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore. -----



- visto il Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i. per l'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese; -----
- vista la deliberazione n° 19 del 26.10.2011 della Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, con la quale sono state approvate le modalità per il versamento di una "garanzia" a tutela della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese; -----
- richiamata la deliberazione n° 87 del 16.10.2018, della Giunta dell'Unione dei Comuni Collinari del Vergante in qualità di Ente Capofila della Gestione Associata Demanio, di "ricognizione tariffe 2019 e metodi di calcolo"; -----
- visto il Piano disciplinante l'uso del demanio approvato con deliberazione n. 11 del 25.11.2014 della Conferenza degli Amministratori; -----



**CONCEDE**

ai sensi del Regolamento Regionale sull'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese, n. 13/R del 28 luglio 2009 e s.m.i. e della legge regionale n. 2 del 17/01/2008 e s.m.i., alla Soc.: -----

**CAMPEGGIO LAGO AZZURRO DI VESPO EDVIGE E ROSINA**

**CLAUDIO S.N.C.** con sede in Dormelletto (NO) Via E. Fermi n. 2, P.IVA

01785060037, nella persona del legale rappresentante Sig.ra **VESPO EDVI-**

**GE** C.F. VSPDVG59T49F952R, di: -----

occupare/mantenere l'occupazione di alcune aree appartenenti al Demanio

della Navigazione Interna Piemontese, ubicate nel Comune di **DORMEL-**

**LETTO** identificate al **foglio 2 mappale 74**, per complessivi **mq. 3960,00**,

riconducibili alla tipologia "*aree a terra riconducibili ad attività aventi fini di*

*lucro*" (art. 10, comma 1, lettera bb) del D.P.G.R. 13/R del 28.07.2009 e

s.m.i) - (spiaggia di pertinenza a campeggio), al di fuori delle zone portuali, in



via ordinaria per il periodo **dal 01.01.2022 al 31.12.2030** (durata anni 9 ai sensi del Regolamento regionale n. 13/R-2009), -----

per la seguente attività d'uso: **ricreative e turistiche** alle condizioni e prescrizioni di seguito indicate. -----

**Art. 1** - Salvo i casi di decadenza, revoca, recessione o di eventuale proroga, la concessione scadrà il **31 dicembre 2030**. -----

**Art. 2** - Si da atto che il canone di concessione ordinario per l'anno 2022 è stato determinato in **€ 5940,00**, ai sensi del D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i., ed è stato versato in acconto dal Concessionario 1° rata in data 28.02.2022 e verrà versato a saldo con le seguenti scadenze 28.05.2022, 28.08.2022, 28.11.2022. -----

I canoni successivi alla prima annualità dovranno essere aggiornati ai sensi dell'art. 25 del Regolamento Regionale n 13/R del 28/07/2009 e s.m.i. (rivalutati annualmente, in base all'indice nazionale dei prezzi di consumo per famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT - FOI). -----

Il Concessionario ha l'obbligo di verificare l'importo del canone dovuto e le modalità di pagamento da seguire per adempiere all'obbligo del pagamento del canone. -----

Entro il 28 febbraio di ogni anno il titolare della concessione dovrà comunque versare la prima rata del canone dovuto e le successive entro il 28/05, 28/08, 28/11 (la concessione è considerata decaduta in caso di mancato pagamento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento). -----

Salvo diversa disposizione i pagamenti dovranno essere effettuati tramite versamento su conto corrente postale dedicato e le relative quietanze, in originale e/o copia conforme, dovranno essere trasmesse all'Amministrazione preposta.



La causale di versamento dovrà contenere gli elementi identificativi del Concessionario, la tipologia di concessione del bene, il numero di riferimento del bene (se esistente), il foglio e la particella catastale, l'annualità del canone. ---

**Art. 3** – Si da atto che la garanzia pari a € 1782,00, risulta interamente versata dal concessionario a mezzo di versamento in data 25.03.2022. La garanzia così prestata sarà svincolata, previa istanza del concessionario, al termine della concessione, allorquando il soggetto concedente si sarà assicurato che il concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione. ---

**Art. 4** – L'area oggetto di concessione risulta già occupata dal Concessionario, ai sensi della precedente concessione demaniale; -----

**Art. 5** – **Il Concessionario si obbliga ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo di qualunque natura, che si rendessero necessarie durante il periodo di validità della concessione, nonché sostenere gli oneri contributivi di qualsiasi natura gravanti sul bene stesso. In particolare il Concessionario, si impegna all'osservanza delle seguenti condizioni: -----**

a) *il Concessionario è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà nel corso dell'occupazione dell'area demaniale, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio del presente nulla osta; -----*

b) *Le attività derivanti dalla concessione in oggetto non abbiano alcuna influenza negativa sugli habitat e le specie tutelate all'interno della riserva; -----*

c) *Il titolare della concessione effettui la corretta gestione della suddetta*

area, garantendo i necessari interventi di manutenzione e pulizia; -----

d) Sia garantito l'accesso pubblico alla battigia della spiaggia oggetto dell'istanza, sia da terra che da lago .-----

**Art. 6** – Sono vietate la subconcessione e ogni cambiamento del rapporto che possa alterare le modalità di utilizzazione del bene. I rari casi di subconcessione e di trasferimento della concessione sono contemplati dalla normativa vigente e sono soggetti a preventiva autorizzazione del concedente. -----

Il Concessionario in casi eccezionali e per periodi determinati, previa autorizzazione dell'Autorità concedente, può affidare ad altri soggetti la gestione dell'attività oggetto della concessione. -----

Previa autorizzazione dell'Autorità concedente può altresì essere affidata ad altri soggetti la gestione delle attività secondarie nell'ambito della concessione. -----

**Art. 7** – Il Concessionario non potrà arrecare alcuna innovazione o trasformazione del bene senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione concedente, che si riserva comunque la facoltà di accertare la necessità e l'opportunità di tali interventi. Al termine della concessione, le opere autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite ed iscritte senza compenso alcuno al patrimonio del Demanio dello Stato, salva la facoltà dell'Amministrazione concedente di chiedere il ripristino allo stato originale, da compiersi a cura e spese del Concessionario. -----

**Art. 8** – L'Autorità concedente può dichiarare la decadenza del Concessionario: -----

- per il mancato regolare pagamento del canone; -----

- per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione; -----





- per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti; -----
- per mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell'uso e dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione; -----
- per la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene concesso. -----

Il Concessionario può recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso scritto e motivato all'Autorità concedente, almeno 180 giorni prima della fine dell'anno in corso. -----

**Art. 9** - Il Concessionario, dal momento del rilascio della concessione, assume gli obblighi di diligenza e di vigilanza circa l'uso del bene concesso ed assume tutte le responsabilità per danni da esso derivanti (anche verso terzi). ---

Il Concessionario assume ogni responsabilità civile, penale, fiscale, amministrativa della gestione della struttura, sollevando e mallevando l'Autorità concedente da ogni pretesa di terzi al riguardo. La responsabilità permane anche dopo la scadenza, per i fatti verificatisi nel corso della concessione. -----

Il concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per eliminare situazioni di pericolo o, in ogni caso, dannose per l'uso pubblico del Demanio. Il costo degli interventi sostitutivi saranno posti a carico del Concessionario. -----

**Art. 10** - La presente concessione si intende assentita senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto e si impegna a tenere sollevato ed indenne il concedente da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posta in essere da terzi e che possa insorgere nell'esercizio o nell'uso della concessione medesima. -----



*[Handwritten signature]*

**Art. 11** - Per pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente, il concedente può variare le modalità indicate dagli articoli precedenti ed il Concessionario deve attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa. -----

L'Autorità concedente può revocare la concessione anche anteriormente alla scadenza, qualora il bene o il diritto concesso occorra per ragioni di pubblica utilità senza che per tale fatto il Concessionario possa pretendere alcun compenso e nulla eccepire. La revoca va esercitata con preavviso di trenta giorni precedenti la data in cui il rilascio del bene deve avere esecuzione-----

**Art. 12** – Tutte le spese del presente atto e quelle accessorie sono ad esclusivo carico del Concessionario, comprese le spese di registrazione. -----

**Art. 13** – Il Concessionario si impegna a segnalare tempestivamente al concedente ogni variazione di domicilio. -----

**Art. 14** – Ai fini dell'efficacia della presente concessione, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, il Concessionario si impegna ad inviare l'originale dello stesso munito della dichiarazione di accettazione degli obblighi contenuti e degli estremi di registrazione (ove necessario). Tale data costituisce momento di consegna formale del bene. Il Concessionario pertanto dichiara di aver preso visione del bene oggetto di concessione e di accettarlo nella consistenza e nello stato di fatto in cui si trova. -----

**Art. 15** – Qualora la normativa in materia sui beni demaniali lo permetta e ve ne siano i presupposti, il Concessionario può chiedere il rinnovo della concessione. In tal caso il Concessionario dovrà dare formale preavviso non oltre 180 giorni antecedenti la scadenza della concessione, affinché vi possano essere i tempi tecnici per il rilascio del nuovo provvedimento entro il 31 Dicem-



bre dell'anno di scadenza. L'istanza di rinnovo è comunque assoggettata alla stessa procedura prevista per il rilascio di un nuovo titolo concessorio, ivi compresa la pubblicità dell'istanza volta a raccogliere, non solo opposizioni e osservazioni, ma anche eventuali ulteriori domande concorrenti. -----

**Art. 16** – Scaduta la concessione il Concessionario restituisce il bene. Dell'atto viene redatto verbale, sottoscritto dalle parti, riportante anche lo stato del bene consegnato. -----

Allo scadere della concessione il Concessionario deve restituire il bene nelle condizioni originarie, fatti salvi gli interventi di manutenzione autorizzati. ----

Entro 15 giorni dalla scadenza, salvo rinnovo o proroga della concessione ove ammissibili, gli immobili, sono riconsegnati all'Autorità concedente. -----

In caso di inadempienza, la Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore provvede in via di autotutela con ordinanza di rilascio ed esecuzione d'ufficio. -----

Non compete al Concessionario, nel corso della concessione o alla scadenza, compenso, indennizzo o risarcimento alcuno né per eventuali migliorie apportate ai beni o al servizio, né per nuove strutture e impianti realizzati, né per avviamento; è escluso sin d'ora ogni diritto di prelazione su future concessioni

**Art. 17** – Per tutto quanto non contenuto nel presente atto, anche se non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa esistente in materia, in particolare al R.D. 30/03/1942, n. 327 «Codice della navigazione», al D.P.R. 8/06/1949, n. 631 «Regolamento di Navigazione interna», alla L.R. 17.01.2008 n. 2 ed al Regolamento Regionale sulla disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese vigente. -----

Lesà li, 31/03/2022

**Il Responsabile del servizio**

**Geom. Renato MELONE**

La Sottoscritta VESPO EDVIGE, C.F. VSPDVG59T49F952R, avente le generalità e il domicilio di cui sopra, dichiara di aver letto tutti gli articoli del presente atto e di accettare tutte le condizioni in esso riportate. Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, approva espressamente gli articoli: 2 (quantificazione del canone), 5 (obbligo di manutenzione), 6 (divieto di subconcessione), 7 (divieto di compiere innovazioni), 8 (decadenza del Concessionario), 9 (responsabilità del Concessionario), 10 (responsabilità giudiziale), 11 (variazioni per pubblico interesse), 14 (efficacia della concessione), 15 (rinnovo della concessione), 16 (restituzione del bene).

.....li. 31/03/2022

Vesp. Edvige

Registrato a Borgomanero-Sportello di Arona 11/4/22 N. 321 Mod. 3  
Imposta assolta con adempimento di versamento effettuato  
in data 25/3/22 B PER BANCA  
per € 106900 (Millesessantatamove)




**Carmelina Elena BARBAGALLO \***  
\* firma su delega della Direzione Provinciale  
Sabrina Beltrantino



Estratto di mappa catastale Comune di Dormelletto Foglio n. 2 mappali 74

GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO  
ALLEGATO ALLA CONCESSIONE DEMANIALE  
REP.N. 595/A DEL 31/03/2022

RESPONSABILE  
UFFICIO ASSOCIATO



Estratto di PRG  
Comune di Dormelletto

- AREE PER COMPLESSI TURISTICO-RICETTIVI ALL'APERTO - ART. 31 NTA
- AREE DEL PARCO NATURALE DEI LAGONI DI MERCURAGO (ART. 33 NTA) E AREE DELLA RISERVA SPECIALE DEI CANNETI DI DORMELLETO (ART. 34 NTA)
- SPIAGGE - ART. 34 NTA

REGIONE PIEMONTE  
PROVINCIA DI NOVARA  
COMUNE DI DORMELLETO

**Ing. Fabio Trabaldo Togna**

Viale Francesco Baracca n.56  
28041 Arona (NO)  
Cell. 347.5327893

COMMITTENTE  
Campeggio Lago Azzurro s.r.l  
Via Enrico Fermi n.2  
28040 Dormelletto (NO)

Ubicazione e Riferimenti catastali  
Dormelletto (NO) Via Enrico Fermi n2  
NCT foglio 2 map. 74

Progetto  
CONCESSIONE DEMANIALE SPIAGGIA

Tavola  
Fascicolo Grafico

Disegnato da ingftt Data 29/03/2022  
Nome File





tav n <b>Unica</b>	Revisione	Scala Disegno

Stato disegno: Preliminare Definitivo Esecutivo

Il presente disegno è posto sotto la tutela della legge. L'esecutore si impegna al rispetto dell'esclusiva. E' fatto divieto di riproduzione e di consegna a terzi senza autorizzazione.

# PLANIMETRIA GENERALE SCALA 1:1000

Calcolo della superficie utilizzata  
 $(74.00 \times 49.50) + (18 \times 16.50) = \text{mq. } 3960$

-  Superficie complessiva catastale del mappale demaniale n.74 del foglio n.2 = mq.7650
-  Superficie complessiva utilizzata mq. 3960
-  Mappale n.74 del Foglio n.2 Demaniale
-  Campeggio Lago Azzurro s.r.l.

